



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO

ORDINANZA N° 22/2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

- VISTA** la nota n. 8067 del 31.03.2016 con la qual la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha trasmesso il Regolamento del porto turistico di San Foca del 19.02.2015 per la discendente approvazione;
- VISTO** il nulla osta espresso, in merito all'approvazione del regolamento in parola, dalla Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno con nota n. 14623 del 24.11.2017
- VISTO** il D.P.C.M. 21.12.1995, il quale annovera il porto di San Foca di Melendugno tra le aree sottratte alla competenza gestoria regionale;
- VISTO** l'art. 105 lett. l) del D.Lgs. 112/98, come modificato ed integrato dall'art. 9 della legge n.88/2001, in materia di trasferimento di funzioni amministrative e di gestione del demanio marittimo dallo Stato alle Regioni, il quale prevede l'operatività del trasferimento alle Regioni delle funzioni gestorie nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale a decorrere dal 01.01.2002;
- VISTI** gli elenchi modificati contenenti le nuove aree demaniali marittime di preminente interesse nazionale da escludere dal trasferimento alle Regioni, i quali risultano essere stati concordati tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia con protocollo d'intesa in data 31.12.2004 ed in corso di approvazione con nuovo D.P.C.M., in sostituzione di quelli approvati con il precitato D.P.C.M. 21.12.1995;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_TRA/DINFR/4520 in data 17.04.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti, con il quale è stato disposto il trasferimento operativo delle funzioni amministrative a decorrere dal 1° maggio 2008;
- VISTA** la legge regionale n. 17/2015 “Disciplina della tutela e della salute della costa” in materia di funzioni amministrative e di gestione del demanio marittimo nella Regione Puglia;
- RILEVATO** alla luce di quanto sopra visto e considerato, che, per effetto del combinato disposto dalle norme sopraindicate in materia di trasferimento di funzioni amministrative e di gestione sul demanio marittimo, risultano essere in capo alla Regione/Comune, nell'ambito delle precipue attribuzioni, le competenze in ordine alla gestione ed alla destinazione d'uso degli spazi (banchine, specchi acquei, ormeggi, concessioni) del porto di San Foca;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63, 68, 71 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79 ed 80 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima,
- RILEVATO**: che restano in capo all'Autorità marittima, nella precipua figura di Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo, le attribuzioni in materia sicurezza e polizia dei porti;
- VISTA** la concessione demaniale marittima n. 65 del 12 luglio 2001, con la quale la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha concesso alla Società “Porto di San Foca S.p.A.” di occupare, un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 57.634, allo scopo di realizzare, mantenere e gestire un approdo turistico per la nautica da diporto all'interno del porto di San Foca di Melendugno;

VISTA la propria Ordinanza n. 69 del 15.11.2017 con la quale viene approvato il nuovo “Piano di gestione rifiuti del Porto di San Foca;

VISTA la propria Ordinanza n. 38 del 30.06.2011 con la quale viene approvato il “Regolamento di sicurezza del Porto di San Foca”;

O R D I N A

Articolo 1

È approvato l'allegato “Regolamento del porto turistico di San Foca di Melendugno”.

Articolo 2

La presente Ordinanza, immediatamente efficace, è pubblicata all'albo d'ufficio ed inserita nella raccolta ufficiale e nella pagina “Ordinanze” dl sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Otranto, www.guardiacostiera.gov.it/otrant.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I Contravventori incorreranno, salvo che la violazione non costituisca specifico reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 158, comma 6, del “Nuovo Codice della Strada”, se la violazione riguarda la viabilità ed è stata commessa nelle aree portuali aperte all'uso pubblico.

Otranto, 30.04.2018

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

(*) IL COMANDANTE
T.V.(CP) Elena MANNI

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

REGOLAMENTO PORTO TURISTICO DI SAN FOCA

DEFINIZIONI

- per '**Porto Turistico** o **Porto** o **Approdo Turistico**' si intende il compendio costituito da aree private ed aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato in Melendugno (LE), Località San Foca, meglio descritto ed individuato negli Atti di cui all'articolo 1, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.
- per '**Società**' si intende la società Porto di San Foca S.p.A., con sede legale in Lungomare Matteotti, 6, 73026 San Foca di Melendugno (LE);
- per '**Personale**' si intendono tutti i soggetti: dipendenti, terzi incaricati dalla Società, collaboratori, consulenti o fornitori della Società, addetti alle diverse attività di gestione del Porto e resi opportunamente riconoscibili ed identificabili a mezzo di divise o distintivi o tessere nominative o altri inequivocabili segni di riconoscimento.
- per '**Cliente**' si intende la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, magazzino, box, posto auto, fondo commerciale, etc..) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del Porto Turistico ovvero si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area in concessione;
- per '**Unità**' si intende l'unità da diporto a vela e/o a propulsione meccanica;
- per '**specchio acqueo**' si intende la superficie di bacino protetto dal Porto Turistico, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza;
- per '**pontile**' si intende la struttura interna del Porto, galleggiante o fissa, destinata all'accosto e all'ormeggio delle unità da diporto;
- per '**banchina**' si intende la struttura interna del Porto, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle unità, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili;
- per '**posto barca**' s'intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all'ormeggio di una unità nautica;
- per '**Autorità Competenti**' si intendono le Forze dell'Ordine, la Capitaneria di Porto, l'Autorità Portuale e gli Organi dell'Amministrazione dello Stato tutti.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Ambito di applicazione

La Società gestisce il Porto Turistico in virtù dell'Atto di Concessione Demaniale n. 1/2001 del Registro Contratti, n. 65/2001 del Registro delle Concessioni e n. 83/2001 del Registro del Repertorio, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 12/07/2001.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli specchi acquei e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente e a tutti i Clienti del Porto.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni eventuale analoga regolamentazione in precedenza emessa dalla Società ed attualmente in vigore.

Articolo 2- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel Porto Turistico denominato "Porto Turistico di San Foca" nel Comune di Melendugno (LE), d'ora in avanti indicato anche come "Porto Turistico" o semplicemente "Porto".

La Società provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del Porto, direttamente o per il tramite di terzi, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Articolo 3- Rispetto del Regolamento

Ferme restando le competenze delle Autorità Competenti, la Società si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione e il pieno rispetto del presente Regolamento.

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento - in accordo con le prescrizioni del suddetto Atto di Concessione, con le previsioni normative applicabili nonché previo invio di copia alle Autorità Competenti - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico.

Articolo 4- Pubblicità del Regolamento

La Società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del Porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico, è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato, senza possibilità di eccezione o riserva, al momento stesso dell'accesso al Porto e/o utilizzo di servizi, strutture o unità immobiliari.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.

Articolo 5- Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e di sicurezza, nonché delle eventuali disposizioni e istruzioni impartite dalla Società.

Il Cliente è altresì tenuto a predisporre idonee misure per proteggere se stesso ed i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.

Il Cliente dovrà, a propria cura e spese, mantenere l'Unità sempre in efficienza sotto il profilo della sicurezza, in modo da non costituire pericolo per se, per le altre unità o per l'approdo.

Tutte le Unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti dei terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Società, che potrà richiederne l'integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata dalla stessa.

In caso di assenza di copertura assicurativa o di insufficienza del valore assicurato, la Società potrà negare l'accesso nell'ambito del Porto Turistico.

Tutte le unità da diporto in uscita sono tenute a comunicare alla Società le assenze previste oltre le 24 ore, la loro presumibile durata e la data del rientro. Stessa comunicazione va data quando il rientro giornaliero è previsto in orario notturno.

Nel caso di operazioni di alaggio e varo, ricovero invernale, etc., il Cliente è tenuto a comunicare alla Società il

nominativo della persona o/e del cantiere autorizzato ad eseguire tali operazioni.

Articolo 6 - Limitazione di responsabilità della società

Ciascun Utente è tenuto al rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento. Viceversa, un Utente non può invocare alcuna responsabilità della Società in caso di violazione del presente regolamento da parte di un altro Utente, diverso dal personale o dagli incaricati del cui operato la Società possa dover rispondere. In ogni caso, la Società non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, agenti atmosferici, eventi straordinari di ogni tipo e infortuni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo delle unità e nelle unità immobiliari del Porto stesso. Analogamente non risponde di furti di unità nautiche, o parti di esse, o altri beni nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

Articolo 7 - Sanzioni

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal Personale, saranno immediatamente comunicate alla Società, che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione alle Autorità Competenti.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalle Competenti Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

Articolo 8 - Attività commerciali e artigianali

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo o a mezzo di Unità.

Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le attività commerciali attinenti all'esercizio del Porto Turistico effettuate direttamente o indirettamente dalla Società, o comunque dalla Società espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo. La Società potrà di volta in volta imporre vincoli e limitazioni, ovvero richiedere il rispetto di eventuali prescrizioni anche aggiuntive rispetto a quelle minime di legge. Infine potrà addebitare ed esigere il pagamento di eventuali oneri, spese o corrispettivi a fronte delle autorizzazioni concesse.

Articolo 9 - Disciplina degli ormeggi

L'assegnazione degli ormeggi alle Unità da Diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza della Società.

La Società riserva alle Unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento dei posti totali. La disciplina del transito è contenuta nel successivo articolo 14.

Le Unità navali del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati.

Articolo 10 - Piano degli ormeggi

La Società identifica i Posti Barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La Società provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi" o "Parco Barche", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del Cliente, i dati identificativi dell'unità all'ormeggio ed ogni altra utile informazione.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del Posto Barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove.

Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra Posto Barca e Cliente, sia tra quest'ultimo ed unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal Cliente alla Società e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi. Nel caso l'Unità sia ormeggiata in un posto diverso rispetto a quanto disposto dalla Società, quest'ultima potrà provvedere al trasferimento ed all'ormeggio dell'Unità presso l'ormeggio assegnato, addebitando le relative spese al Cliente. In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui sopra, la Società potrà attuare la rescissione unilaterale del contratto e provvedere conseguentemente all'allontanamento dell'Unità dal porto, senza che nulla sia dovuto al Cliente.

Ogni Unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale addetto ai servizi all'utenza. Il Cliente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria Unità siano chiaramente distinguibili dalla banchina/pontile.

La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi, ovvero potrà disporre il movimento delle unità per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie o su disposizioni delle Autorità Competenti.

Le unità non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella:

CLASSE	LUNGHEZZA mt.	LARGHEZZA mt.
I	6,00	3,00
II	7,00	3,50
III	8,00	3,50
IV	9,00	3,50
V	10,00	4,00
VI	11,00	4,00
VII	12,00	4,50
VIII	13,00	4,50
IX	14,00	4,50
X	15,00	5,00
XI	16,00	5,00
XII	17,00	5,00
XIII	18,00	5,50
XIV	19,00	5,50
XV	20,00	6,00
XVI	21,00	6,00
XVII	22,00	6,00
XVIII	23,00	6,00
XIX	24,00	6,00
XX	Oltre i 24,00	

In ogni caso le dimensioni dell'unità ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca, potranno essere ormeggiate unità eccedenti le dimensioni massime su riportate solamente previa specifica autorizzazione da parte della Società, in ogni caso sempre nei limiti di occupazione degli spazi avuti in concessione dalla stessa. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'Unità (ivi compresa l'eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc. ecc.). Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del Cliente e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, nell'interesse della generalità dei Clienti, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente inadempiente ed il conseguente immediato allontanamento dell'Unità dall'ormeggio.

Articolo 11 - Limitazioni di accesso

La Società avrà la facoltà di limitare temporaneamente o comunque di disciplinare in modo particolare l'accesso dei Clienti a determinate porzioni dello specchio acqueo e/o delle aree a terra del Porto Turistico, per l'effettuazione di

lavori, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private o per altre ragioni connesse al funzionamento e all'utilizzo anche commerciale del Porto. I Clienti sono tenuti al rispetto di tali limitazioni o discipline temporanee.

Articolo 12 - Regole per l'ormeggio

A cura del relativo Cliente, le unità da diporto all'ormeggio nel Porto Turistico devono:

- essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini di sicurezza della navigazione;
- essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'unità, di cavi di idonea dimensione, robustezza ed in ottimo stato insieme ad un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. E' vietato ormeggiarsi ai pontili o alle banchine con le cime di salpamento delle catenarie.

Ogni Unità dovrà essere ormeggiata, a cura del relativo comandante od Utente, a regola d'arte con cavi di idonea dimensione e robustezza e dovrà essere protetta con adeguati e sufficienti parabordi su entrambi i lati. Ogni Cliente è responsabile della sicurezza della propria unità e rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

Le cime di collegamento tra catenarie e bitte o anelli devono essere utilizzate esclusivamente per recuperare l'ormeggio di prua. E' fatto divieto di avvolgerle alle bitte ed alle galloce di bordo. Ogni Utente deve assicurare alla catena un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Le cime di ormeggio di poppa, o comunque quelle che collegano l'Unità da diporto al pontile o alla banchina, devono essere di proprietà del Cliente. Il Cliente non può modificare il sistema di ormeggio portuale nei sistemi di erogazione dei servizi sussidiari (acqua e luce). Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione portuale, i Clienti sono obbligati (quando indicato dalla Società) a ricoprire le gasse dei loro cavi/catene a terra con adeguate protezioni.

Le Unità all'ormeggio nel Porto Turistico devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre mantenute in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e del suo Personale.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Porto Turistico. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale se ne assume la responsabilità.

I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Società e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

E' vietato mantenere sporgenze di bordo.

L'ormeggio di fianco ai pontili e/o alle banchine sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del Personale e comunque nelle aree dove l'attracco può essere eseguito con questa modalità.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Il Cliente, il suo equipaggio o il custode delle Unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre Unità da diporto.

Articolo 13 - Stazionamento in sicurezza

Tutte le Unità che entrino nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e conformi alle prescrizioni emanate al riguardo dalle Competenti Autorità.

La Società, qualora sussistano fondati motivi, potrà richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle Unità da diporto da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, i Clienti che lasciano la propria Unità da diporto al posto barca, devono assicurarsi che i cavi siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì comunicare per iscritto alla Società il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora un'Unità si trovi in stato d'abbandono o corra il rischio di affondare o di causare danni alle Unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il Cliente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se questi non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'Unità, a discrezione della Società, potrà essere spostata o tirata a secco, a spese dello stesso, fermo restando ogni e qualsiasi altro rimedio, anche di legge, esperibile dalla Società nei confronti del Cliente medesimo.

E' vietato mettere in moto le eliche con l'Unità ormeggiata.



Qualora l'Unità affondi all'interno dello Specchio Acqueo, il Cliente sarà obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Società, previo nulla-osta delle Autorità Competente.

E' facoltà della Società consentire l'ormeggio alle Unità immatricolate per il traffico locale di turisti per finalità di visita della costa e a quelle iscritte per il noleggio da diporto o altre.

Articolo 14 - Disciplina dei transiti

Le Unità in transito potranno ormeggiare gratuitamente nei posti barca assegnati per brevi periodi di tempo ore nella fascia oraria compresa dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per un massimo di tre volte nell'arco di ciascun mese dell'anno. Durante tali soste si applicheranno le tariffe vigenti per l'eventuale somministrazione dei soli servizi portuali.

Le Unità in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della Società, in attesa dovranno mantenersi al di fuori dello specchio acqueo del Porto.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle Unità in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo delle Unità presso gli uffici della Società, fornendo tutte le necessarie informazioni, come ad esempio:

- nominativo del comandante e/o armatore dell'Unità;
- nominativo del proprietario dell'unità;
- eventuale sigla di immatricolazione;
- nome dell'Unità;
- dimensioni dell'Unità;
- porto di partenza e porto di destinazione;
- durata della permanenza.

I Comandanti delle Unità in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

Articolo 15 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

Lo specchio acqueo portuale in concessione è unicamente destinato per lo stazionamento e l'ormeggio, alle manovre di ormeggio/disormeggio e a navigazione in rotta d'ingresso/uscita delle Unità. E' vietata ogni attività di "pratica alla condotta" (tipo scuola guida) se non limitatamente alle manovre di ormeggio/disormeggio ed in aree appositamente individuate. L'entrata in Porto è consentita alle sole Unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione conformemente al tipo e modello dell'Unità stessa.

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dalle Autorità Competenti.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal Porto Turistico e durante tutti gli spostamenti interni, le unità devono:

- a) seguire la mezzera del canale di accesso;
- b) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre Unità;
- c) rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- d) mantenere una velocità non superiore a 2 nodi;
- e) dare precedenza alle Unità in uscita.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica.

E' fatto divieto ad acquascooter o altri mezzi simili la circolazione nell'ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte della Società e nel rispetto dei limiti di velocità.

Sono escluse da tale limitazione le unità della Guardia Costiera e/o delle altre forze di polizia in ragione del proprio ufficio.

Articolo 16 - Divieti per il Cliente

Nelle acque portuali è vietato:

- l'ancoraggio di qualsiasi Unità, fatti salvi i casi di forza maggiore e di estrema necessità e quanto previsto nell'art. 12;
- gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento, anche ottico,

- dell'ambiente marino;
- il lavaggio delle Unità da diporto con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area portuale è inoltre vietato:

1. gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti, di qualsiasi genere, ivi inclusi i mozziconi di sigarette, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area del porto. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e dei residui del carico", approvato con ordinanza dalla competente Autorità Marittima.
2. imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
3. sprecare l'acqua in banchina. A tale scopo i Clienti sono obbligati ad utilizzare il servizio idrico esclusivamente attraverso l'erogatore c.d. a pistola;
4. occupare i pontili, le banchine e le aree non destinate al rimessaggio con imbarcazioni di qualsiasi tipo e/o attrezzi/merci varie;
5. depositare esche e pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti o comunque abbandonarli in ambito portuale;
6. fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
7. l'impiego dei motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra delle Unità;
8. effettuare, a bordo delle Unità (sia a terra che in acqua), lavori senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta delle Autorità competenti e la preventiva autorizzazione della Società;
9. il lavaggio della carena delle Unità, se non presso i siti all'uopo previsti;
10. esercitare qualsiasi attività di:
 - pesca di qualunque genere;
 - immersioni e pesca subacquea;
 - la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi;
 - sci nautico/surfing/ windsurfing;
 - balneazione.

I trasgressori che non rispettino tali divieti saranno denunciati alle Autorità Competenti.

Articolo 17 - Obblighi per la Società

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, la Società è tenuta a garantire:

- il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le Unità;
- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;
- l'illuminazione del porto;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- il servizio di pronto intervento in caso di emergenza, al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "Piano delle emergenze" e a disposizione delle Autorità competenti;

La Società deve, inoltre:

- disporre, a cura del proprietario, la rimozione di Unità in stato di abbandono, fonte di potenziale pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto. In caso d'inadempienza dell'interessato, potrà procedere autonomamente a spostare o alare l'Unità, con successiva azione di rivalsa nei confronti del Cliente;
- mantenere un registro o piano aggiornato delle Unità presenti in porto;
- tenere armata ed equipaggiata almeno una Unità a motore, riconoscibile da scritte laterali con la dicitura "Porto Turistico di San Foca" e corredata, oltre che delle dotazioni previste, di un apparato radio VHF portatile e/o telefono cellulare, per pronto intervento e per le necessità connesse con la gestione del porto;
- tenere prontamente disponibili, all'interno della locale uffici del porto, i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza;
- comunicare telefonicamente alla Capitaneria di Porto, al Commissariato della Polizia di Stato e al Presidio Polizia di Frontiera di Otranto, per gli adempimenti di competenza, l'arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria;

- assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno.

TITOLO II – TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

Articolo 18 - Accessi

L'accesso veicolare all'interno del Porto Turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento e che va esibito a richiesta del personale della Società.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro i quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso scritto dalla Società.

L'accesso ai pontili al pubblico è vietato al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort dei Clienti, con la fruizione pubblica degli spazi portuali. La Società si riserva la facoltà di limitare l'accesso del pubblico ai pontili anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

Considerato che l'intero comprensorio del Porto è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua, e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi e tubazioni, l'accesso pedonale alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.

E' espressamente vietato l'accesso veicolare, ivi inclusi velocipedi, etc., sui pontili e le banchine ad eccezione dei mezzi utilizzati dal personale della Società.

Articolo 19 - Traffico veicolare

Fatto salvo quanto previsto dalle competenti Autorità in materia, il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale, ed alla velocità massima di 5 Km/h.

Salvo specifica autorizzazione della Società, è vietato il transito veicolare sulle banchine e sui pontili, tranne che con gli eventuali mezzi messi a disposizione dalla Società.

Articolo 20 - Parcheggi

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Società o di altre all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito.

La Società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai Clienti mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.

La Società potrà formare, qualora si rendesse necessario, un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi", che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo del Cliente ed ogni altra utile informazione.

In tal caso ciascun Cliente sarà tenuto a fruire del posto auto riservatogli, con espresso divieto di parcheggiare altrove. Il Cliente è tenuto, pertanto, a segnalare alla Società ogni variazione, anche solo temporanea, al Piano dei Parcheggi.

La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Oltre ai parcheggi di cui ai precedenti articoli, la Società si riserva la facoltà di istituire altre aree parcheggio la cui fruizione sarà regolamentata.

TITOLO III – SERVIZI

Articolo 21- Servizi portuali

La Società cura, direttamente o indirettamente, nel rispetto delle norme di legge, l'espletamento dei seguenti servizi portuali:

- 1) Assistenza all'ormeggio;
- 2) Servizio idrico ed elettrico;
- 3) Servizi igienici e docce;
- 4) Servizio info meteo;
- 5) Servizio fanaleria e segnalazioni;
- 6) Servizio antincendio;
- 7) Servizio radio VHF;
- 8) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni in concessione;
- 9) Pulizia dello specchio acque portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni in concessione;

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne. La sosta presso il porto è calcolata in giornate di presenza, cioè periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno, le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

Per i servizi di cui sopra, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle Unità in transito, si applica a favore della Società la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile.

La Società si riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare uno o più dei servizi portuali nel tempo.

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi per i succitati servizi, laddove questi non siano compresi nella tariffa di ormeggio, la società avrà il diritto di sospendere la somministrazione e nei casi più gravi risolvere il relativo contratto di ormeggio.

Articolo 22 - Altri servizi

La Società potrà autorizzare operatori esterni per la fornitura di servizi diversi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di webcam, di assistenza tecnica di rimessaggio, di lavaggio e pulizia interna delle Unità. In tutti i casi di fornitura di tali servizi, la Società potrà richiedere al Cliente di corrispondere il relativo importo al fornitore del servizio, restando la Società del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti.

TITOLO IV –NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA, ANTINQUINAMENTO E ANTINCENDIO

Articolo 23- Norme di comportamento e Sicurezza

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche la sosta nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

Nell'ambito del Porto Turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle Unità, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le Unità all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi, e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle Unità, che comportino disagi o molestia agli altri Clienti, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Navale.

È vietato immergersi in prossimità delle Unità per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dalle Autorità Competenti.

All'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

Articolo 24 - Norme di Sicurezza

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il Personale è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

Per motivi di sicurezza il Cliente potrà tenere collegata l'unità alle prese per l'energia elettrica per il solo tempo limitato alla sua presenza a bordo. Il collegamento dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard ed alle norme di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli, ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai Clienti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

Articolo 25 - Norme Antinquinamento e Rifiuti

Vista l'ordinanza n. 69/2017 del 15.11.2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nelle aree portuali di San Foca di Melendugno (LE)", i Clienti dovranno conferire i rifiuti, previa dichiarazione degli stessi alla Società, esclusivamente negli appositi contenitori, e conferire i rifiuti speciali presso le isole ecologiche dislocate nel porto.

La Società ha posizionato dei contenitori per la raccolta dei rifiuti "da passeggio" nei quali è tassativamente vietato, anche ai sensi di legge, depositare i rifiuti provenienti dalle Unità.

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito del Porto, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Chiunque abbia modo di constatare l'accidentale versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, ne deve dare immediato avviso alla Società.

Articolo 26 - Norme antincendio e antinquinamento

Sui pontili e sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare sostanze o merci infiammabili.

Articolo 27 - Misure Antincendio

La Società si è dotata di impianti fissi e mobili al fine di intervenire in caso di incendio o di grave inquinamento al

fine di limitare i danni in attesa dell'intervento delle Autorità Competenti.

I Clienti devono comunque osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Società di richiedere alle Autorità Competenti ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza delle suddette disposizioni:

1. provvedere all'aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina;
2. controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
3. controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
4. controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente areati;
5. controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
6. mantenere i mezzi/dotazioni antincendio in buono stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
7. evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'Unità è presidiata o comunque controllata;
8. verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, gpl, etc.), che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e/o altro possibile innesco di incendio a bordo;
9. provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso d'incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'Unità ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, la Società e le Autorità Competenti, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o in porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

La Società, su disposizione delle Autorità competenti, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'Unità con incendio a bordo e di allontanarla dal Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

E' vietata altresì la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale.

TITOLO V –UNITA' IMMOBILIARI E ATTIVITA' COMMERCIALI PORTUALI

Nel porto sono presenti le seguenti tipologie di unità immobiliari:

- ristorante/bar/locali commerciali

Articolo 28 – Disciplina delle attività

Il Cliente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente Regolamento Portuale, né produrre rumori o arrecare in qualsiasi modo disturbo agli altri Clienti.

In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei Clienti, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi riproduttori di suoni, il cui volume dovrà essere tenuto comunque ad un livello massimamente ridotto. Fermi restando gli obblighi di legge, le disposizioni comunali al riguardo, i titolari di attività commerciali potranno tenere aperti i locali dalle ore 6 alle ore 2 di notte. Dopo le ore 22 l'utilizzo della musica dovrà avvenire in modo da non arrecare disturbo ai fruitori del Porto; la Società, esclusivamente in caso di preventiva richiesta, potrà concedere deroghe per specifici eventi, qualora non in contrasto con altre disposizioni emanate dalla Autorità competenti. In particolare, i calendari degli eventi in programmazione dovranno essere comunicati e concordati preventivamente con la Società per la migliore gestione dell'area del Porto Turistico. In ogni caso il Cliente non potrà dare corso alla programmazione senza aver ottenuto una preventiva ed espressa autorizzazione da parte della Società.

Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile dell'organizzazione degli eventi dallo stesso promossi. E' tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate da SIAE e dalle Autorità Competenti, con ciò esonerando e tenendo indenne la Società da ogni eventuale responsabilità.

La mera autorizzazione della Società ad effettuare l'evento non costituisce deroga al comma precedente.

I Clienti delle attività commerciali si obbligano a mantenere l'immagine delle relative attività adeguata allo standard commerciale del Porto e dovranno comunicare preventivamente, secondo un piano annuale, i turni di riposo e i

periodi di chiusura. Per ciò che attiene i segni distintivi delle attività poste in essere dai Clienti (insegna, targa o bacheca) questi dovranno preventivamente essere concordati con la Società in relazione alle caratteristiche ed al posizionamento, al fine di garantire un'immagine omogenea del Porto.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Titolo V costituisce grave inadempienza e potrà dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 29 - Foro Competente

In deroga all'art. 33 comma 2, lett. U, del D.Lg. 6 settembre 2005 n. 206, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere o derivare, sarà unicamente ed in via esclusiva competente il Foro di Lecce. Nei ricorsi in via monitoria viene riconosciuta la giurisdizione e la competenza del Tribunale Italiano, ovvero del Tribunale e/o Giudice di Pace di Lecce.

PORTO DI SAN FOCA S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Avv. Antonio SANTORO)

